

Allegato A) alla GC 77/2018 –

Allegato 2 all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse

COMUNE DI GIANICO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAPITOLATO D' ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e s.m.)

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione, ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al Regolamento vigenti e sotto l'osservanza del D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 che sono esercitate da un suo rappresentante.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni uno con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino al 31.12.2019.

Alla scadenza del periodo appena indicato la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta ed il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni, entro 30 giorni dalla richiesta.

La durata complessiva della concessione potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio, *fino ad un massimo di sei mesi*, nelle more dell'espletamento di un nuovo affidamento.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione fossero emanate norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dei tributi oggetto del presente affidamento, in tal caso la concessione s'intende risolta ipso-iure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità.

Le condizioni della concessione saranno riviste di comune accordo tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al bando di gara, risultano:

- iscritte all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.446/1997 e Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 nella sezione prevista dall'art. 6;

Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi all'affidamento della concessione, si specifica che il Comune di Gianico appartiene alla V classe (Comuni fino a 10.000 abitanti), così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Art. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta al rialzo rispetto al canone annuo netto fisso posto a base di gara pari a €. 6.500,00

Art. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio in oggetto il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune il **canone annuo fisso** offerto in sede di gara.

La differenza tra gettito lordo conseguito e canone fisso costituirà il corrispettivo attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

Il concessionario dovrà versare al Comune il canone contrattuale previsto, in 4 rate trimestrali posticipate di pari importo, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale.

Eventuali ritardi nei versamenti comporteranno l'applicazione degli interessi, al saggio legale vigente nel periodo di riferimento, sulle somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 6 - CAUZIONE

Il concessionario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/12.04.2006, a garanzia degli obblighi assunti, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto una cauzione il cui ammontare deve essere pari al 10% della somma totale del canone offerto in sede di gara per tutti gli anni di gestione (1).

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Tale cauzione dovrà essere costituita a mezzo di fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa per tutta la durata della concessione. La stessa deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, inoltre deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla cauzione con modalità previste dal R.D. n. 639/1910, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la stessa risultasse insufficiente.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, prevista messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa del concessionario stesso. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti il reintegro della cauzione.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti gli obblighi contrattuali.

La cauzione é depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Entro il termine fissato sulla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione comprensiva della cauzione di cui all'art. 6.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, il Concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e il Comune può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Le condizioni offerte dal Concessionario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- ✓ perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- ✓ accettazione dei servizi oggetto del presente contratto per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 8 - TARIFFE E RISCOSSIONE

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.

Nel caso di variazioni di tariffe superiori o inferiori al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, l'aggio o la compartecipazione dovranno essere raggugliate, in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, tenendo in considerazione gli eventuali aumenti dei costi del servizio, debitamente documentati.

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta di pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, DLgs 507/1993, e dal Regolamento comunale.

I bollettari, i ruoli ed ogni altro registro devono essere vidimati dal responsabile comunale del servizio o settore e presi in carico dal concessionario con apposito verbale.

I registri, i ruoli ed i bollettari devono riportare con criterio cronologico e seguendo la numerazione progressiva tutte le operazioni e le riscossioni effettuate nel corso dell'anno.

Art. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari e quanto necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il concessionario subentrato al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.

Il concessionario o un suo delegato dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio tributi del Comune.

Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di Legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di zona l'elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati e bollettari su moduli continui.

Il concessionario potrà conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta e nel termine di trenta giorni, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza del Comune.

Il Comune si impegna, tramite i competenti uffici (anagrafe, tributi, ufficio tecnico, polizia amministrativa e commercio) a fornire, su esplicita richiesta del Concessionario ed al fine di evitare l'emissione di atti con intestazione errata o comunque passibili di arrecare disturbo a soggetti diversi dai reali titolari d'imposta, tutti i dati necessari per una corretta emissione degli avvisi di pagamento e della formazione di eventuali ruoli di riscossione coattiva o emissione ingiunzioni di pagamento (quali ad esempio codici fiscali dei contribuenti, data e luogo di nascita, date dei subentri e cessazioni degli esercizi commerciali ecc.).

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare, a mezzo di proprio personale ed in qualsiasi momento, il controllo amministrativo e contabile sulla gestione del servizio, senza che l'adempimento possa esonerare il concessionario dalle proprie responsabilità.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il servizio di pubbliche affissioni dovrà essere effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93.

Al termine della gestione e, comunque non oltre il 30 gennaio successivo, tutti i bollettari utilizzati, anche parzialmente, devono essere consegnati la Comune.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga:

- a) svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lgs. n. 207/1993, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia presenti e future;
- b) a nominare, segnalandolo al Comune, il "funzionario responsabile", di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, con indicazione del numero di telefono e di fax;
- c) a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza. L'avviso, con allegato bollettino precompilato dovrà essere spedito almeno 25 giorni prima della scadenza del termine di pagamento;
- d) a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio, che dovranno essere trasmessi al Comune a seguito di eventuale richiesta, unitamente all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa;
- e) a revisionare, a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria;
- f) ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale;
- g) a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- h) a non svolgere, contestualmente alla gestione del servizio, l'attività di commercializzazione di pubblicità;
- i) a provvedere all'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;
- j) ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- k) ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria;
- l) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti
- m) a restituire, la banca dati aggiornata su supporto informatico

Art. 11 - PERSONALE

Il concessionario elegge il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione,

presso il Comune di Gianico.

Prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà segnalare al Comune il nome del personale incaricato dell'espletamento del servizio di affissione.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione quando ricorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedono.

Qualora detto personale abbia dato luogo a giustificati reclami ed abbia mancato allo svolgimento del servizio, il concessionario dovrà adottare i necessari provvedimenti nei suoi riguardi.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati come previsto dall' art. 2222 e seguenti del Codice Civile; resta comunque inteso che dell'operato del personale, sarà esclusivamente responsabile il concessionario.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal concessionario e vidimata dal Comune.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Art. 12 – INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve assicurare idonea informazione ai contribuenti circa l'ubicazione dei propri uffici sul territorio comunale e/o provinciale, gli orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Il Concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione un sito web nel quale i contribuenti possano trovare tutte le informazioni relative al pagamento del tributo, la possibilità di trovare la relativa modulistica e le tariffe dei servizi riguardanti la presente concessione.

Il Concessionario si obbliga a produrre elevati standard qualitativi al fine di offrire un servizio all'utenza che soddisfi sempre la domanda intesa come richiesta di spazi destinati alle affissioni di informazioni relativamente alle tariffe dei diritti di pubbliche affissioni e dell'imposta di pubblicità.

Art. 13 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

Il conseguente atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 art. 5 e 7 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

Art. 14 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna gli impianti della affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster ecc..) esistenti e di proprietà dell'Ente.

La normale manutenzione ordinaria degli impianti è a carico del concessionario. Eventuali interventi ritenuti dall'Ente necessari ma di carattere straordinario, installazione di nuovi impianti, saranno effettuati dal concessionario a seguito di valutazione necessaria al fine di riequilibrare le condizioni economiche della commessa.

Gli impianti esistenti e quelli nuovi eventualmente installati dal concessionario in ampliamento durante il periodo della concessione passeranno nella proprietà comunale e dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del concessionario.

Sono a carico del Concessionario gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ad altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti al predetto servizio fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.

Art. 15 - SERVIZIO DI AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna altra affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti.

Le affissioni giornaliere e/o urgenti devono essere eseguite con la maggior sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, secondo l'ordine di presentazione delle commissioni e tenuto conto degli orari.

L'esposizione dei manifesti funebri deve essere garantita da lunedì alla domenica compresa.

Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il concessionario potrà ricevere pagamenti sia per l'imposta comunale sulla pubblicità che per i diritti sulle pubbliche affissioni in forma globale attenendosi alle tariffe di Legge in vigore.

Il concessionario si impegna a provvedere a proprie spese e cura alla effettuazione della affissione di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione è obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. - 16 RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI

Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.

Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal Concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.

In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonché in tutti i successivi gradi di giudizio il Concessionario si farà interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quant'altro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dell'atto impugnato.

Art. 17 - SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione; il Concessionario dovrà in tal caso tenersi a disposizione degli Organi di controllo presso la Sede Municipale nella quale, a richiesta, dovrà produrre la documentazione entro trenta giorni dalla data di richiesta

Art. 18 - ESPOSIZIONI ABUSIVE

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio, è competente a decidere sui provvedimenti riguardanti le esposizioni pubblicitarie tanto per quanto concerne l'autorizzazione quanto per le esposizioni abusive.

Il Concessionario dovrà attenersi a tali disposizioni salvo i diritti nascenti dall'applicazione di norme di legge e le facoltà concessi dal presente capitolato.

Le affissioni eseguite direttamente e non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione della maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93, nonché delle sanzioni amministrative di cui ai D. Lgs. n. 471, 472 e 473/97 e successive modifiche.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

Art. 19 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. Dal giorno delle consegne e dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni.

Art. 20 - PENALITA'

Fatto salvo quanto previsto all'art. 21 (variazione, decadenza del contratto di concessione) sono previste le seguenti penalità:

- per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsto dal capitolato stesso o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile a seconda della gravità da € 50,00 a € 500,00.

Il concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo della cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Le sanzioni saranno applicate con semplice notifica scritta, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento amministrativo legale, viste le controdeduzioni del concessionario.

In caso di reiterate violazioni si procederà alla risoluzione contrattuale.

Art. 21 – VARIAZIONE, DECADENZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato nell'ambito delle entrate comunali; può essere altresì oggetto di motivate variazioni o integrazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di negoziazione tra le parti.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi in oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.

a) Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:

- per la cancellazione all'albo (art. 11 D.M. n. 289/2000);
- per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- sospensione o abbandono del servizio;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del relativo capitolato d'onori;

- mancata presentazione o mancato reintegro della cauzione in caso di parziale e/o totale escussione;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- scioglimento, liquidazione o fallimento del Concessionario;
- sospensione e/o abbandono del servizio;
- mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- violazione del divieto di cessione del contratto e di sub-concessione dello stesso sotto qualunque forma, anche temporanea.

b) La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio, dall'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 2 e seguenti del D.M. n. 289/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il Concessionario incorra nella decadenza dall'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 lo stesso cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione. A tale scopo l'Amministrazione comunale diffida il gestore decaduto e a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

c) La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 22 - SUBAPPALTO-CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto di concessione o il subappalto, pena la risoluzione con decadenza immediata del contratto in corso.

Art. 23 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A norma dell'art. 63 e 125 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi in oggetto del presente affidamento, di svolgere prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

Art. 24 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Comune o il Concessionario subentrante.

Il Concessionario dovrà consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso; in caso contrario il Comune potrà avvalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna dei predetti impianti dovrà avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previo sopralluogo da parte del personale comunale.

Art. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti dei corrispettivi.

Art. 26 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art. 8 della citata normativa.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto, è competente esclusivamente il foro di Brescia.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'onori, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, quelle del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al D.M. n. 289/2000, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia o che nel corso del contratto di concessione dovessero essere promulgate.